

*Allegato all'allegato VI***Accordo sui prezzi minimi all'importazione di taluni frutti rossi destinati alle industrie trasformatrici**

1. Per i prodotti indicati qui in appresso originari della Bulgaria e destinati alle industrie trasformatrici sono fissati i seguenti prezzi minimi all'importazione:

Codice NC	Designazione delle merci	Prezzo minimo all'importazione (in ecu/100 kg di peso netto)
ex 0810 10 05	Fragole fresche dal 1° gennaio al 30 aprile, destinate alla trasformazione	51,4
ex 0810 10 10	Fragole fresche dal 1° maggio al 31 luglio, destinate alla trasformazione	51,4
ex 0810 10 80	Fragole fresche dal 1° agosto al 31 dicembre, destinate alla trasformazione	51,4
ex 0810 20 10	Fragole fresche destinate alla trasformazione	63,1
ex 0810 30 10	Ribes nero (cassis) fresco destinato alla trasformazione	38,5
ex 0810 30 30	Ribes rosso fresco destinato alla trasformazione	23,3
ex 0811 10 90	Fragole congelate senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti: frutti interi	75,0
ex 0811 10 90	Fragole congelate senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti: altri	57,6
ex 0811 20 31	Lamponi congelati, senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti: frutti interi	99,5
ex 0811 20 31	Lamponi congelati, senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti: altri	79,6

2. I prezzi minimi all'importazione, definiti all'articolo 1, saranno rispettati spedizione per spedizione. Se il valore indicato su una dichiarazione in dogana è inferiore al prezzo minimo all'importazione, viene riscosso un dazio compensativo pari alla differenza tra il prezzo minimo all'importazione ed il valore indicato nella dichiarazione in dogana.
3. Se i prezzi all'importazione di un determinato prodotto incluso nel presente allegato subiscono un'evoluzione tale da lasciar supporre che potrebbero scendere nell'immediato futuro al di sotto del livello del prezzo minimo all'importazione, la Commissione ne informa le autorità della Bulgaria affinché possano porre rimedio alla situazione.»